

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 883)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(BOZZI)

NELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1973

### Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge è inteso a regolare le varie ipotesi di porto, da parte dei passeggeri, di armi e munizioni a bordo di aeromobili adibiti al servizio di pubblico trasporto.

L'emanazione di tale normativa è resa necessaria — in relazione anche alle recenti manifestazioni di pirateria aerea che hanno vivamente colpito la sensibilità di tutti gli ambienti interessati e dell'opinione pubblica — dall'esigenza di attuare un più efficace sistema di prevenzione contro quelle manifestazioni di criminalità intese ad impedire il libero e pacifico sviluppo dell'aviazione

civile e che si pongono, altresì, come gravissima minaccia per la pubblica incolumità.

Il disegno di legge — che, peraltro, non incide sulle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che riguardano l'introduzione nello Stato, l'esportazione, la detenzione, il porto e le collezioni di armi — si basa sulla considerazione che ai passeggeri che si trovano a bordo dell'aeromobile, anche se muniti di porto d'armi e di licenze di esportazione o di importazione, sia interdetta la possibilità di disporre materialmente delle armi trasportate, proprie ed altrui (art. 1).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il ritiro delle armi avviene presso gli uffici di polizia esistenti presso gli aeroporti nazionali.

Tali disposizioni sono applicabili a chiunque inizi il viaggio partendo da un aeroporto italiano.

L'articolo 2 estende l'obbligo sopraspecificato ai passeggeri provenienti dall'estero, con aeromobili stranieri in transito su aeroporti italiani, che rechino armi.

L'articolo 3 disciplina il porto delle armi sugli aeromobili battenti bandiera italiana, nei confronti di passeggeri che si imbarcano in territorio estero, facendo obbligo agli stessi, analogamente a quanto è previsto dal regolamento della navigazione marittima (articolo 384) di consegnare le armi al comandante dell'aeromobile o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato che prov-

vedono a custodirle in apposito contenitore o nella stiva dell'aeromobile.

L'articolo 4 prevede che l'obbligo di consegnare le armi non si applica nei confronti dei funzionari, ufficiali, sottufficiali e agenti di pubblica sicurezza contemplati nei commi primo e secondo dell'articolo 73 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per consentire agli stessi l'espletamento dei compiti di istituto.

Analoga esenzione si estende ad ufficiali, sottufficiali e militari delle Forze armate dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente però alle armi previste dai regolamenti militari.

L'articolo 5 recepisce la nozione di armi data dall'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'articolo 6, infine, prevede le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con sè, sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni, ha l'obbligo di farne denuncia prima dell'accettazione da parte del vettore e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto, anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione.

L'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l'ufficio di polizia dell'aeroporto provvede a far ispezionare le armi o le munizioni ed a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne curano l'imbarco e la custodia nella stiva dell'aeromobile o in apposito contenitore.

Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni, denunciate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere

richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore. Negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni è soggetto all'osservanza delle disposizioni locali.

#### Art. 2.

Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 3:

a) il passeggero proveniente dall'estero con aeromobile straniero — in transito su scalo nazionale — ha l'obbligo, anche se munito di porto o di licenza di trasporto di armi, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sè, sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunciare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile. Il comandante di quest'ultimo, o il membro dell'equipaggio da lui incaricato, che abbiano avuto in consegna per la custodia armi o munizioni o che abbiano avuto denuncia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, debbono darne immediata comunicazione agli uffici di polizia di cui al precedente articolo 1, ai quali spetta di impartire le disposizioni ritenute necessarie a norma di legge;

b) quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di arrivo, ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero proveniente dall'estero ha l'obbligo, anche se munito di porto d'armi o di licenza di importazione, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sè, sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunciare quelle contenute nel bagaglio stivato al comandante dell'aeromobile di arrivo o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne danno comunicazione agli uffici di cui al precedente articolo 1.

Le armi o le munizioni come sopra consegnate sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore per l'osservanza degli obbli-

ghi previsti nell'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 3.

I passeggeri, all'atto dell'imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale, devono consegnare le armi o le munizioni che portano con sè, sulla persona o nel bagaglio, al comandante dell'aeromobile o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che provvedono a custodirle nei modi previsti nell'articolo 1 della presente legge. Per il ritiro delle armi o delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 4.

Gli obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza contemplati nei commi primo e secondo dell'articolo 73 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonchè agli ufficiali, sottufficiali e militari delle Forze armate dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.

#### Art. 5.

Agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

#### Art. 6.

Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 100 mila.

Il comandante dell'aeromobile o il membro dell'equipaggio, che non osservi le prescrizioni dell'articolo 2, è punito con la multa fino a lire 30 mila.